

## ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA TRASFERTA VENETA

Addì 20 maggio 2008, presso la sede dell'Ance Veneto a Padova in piazza De Gasperi 1/A

tra

l'ANCE Veneto rappresentata dal Coordinatore la Commissione Sindacale Pierandrea Aggujaro che agisce giusto mandato del Presidente di ANCE Veneto ing. Stefano Pellicciari;

e le OO.SS.

Feneal - UIL del Veneto rappresentata dal Coordinatore Regionale Alberto Ghedin;

Filca - CISL del Veneto rappresentata dal Segretario generale Salvatore Federico, dal Segretario generale aggiunto Giuliano Pizzo e dal Segretario Paolo Bizzotto;

Fillea - CGIL del Veneto rappresentata dal Segretario Generale Regionale Leonardo Zucchini;

Premesso che le parti a fronte di quanto previsto dall'Accordo nazionale 23 marzo 2006 Paragrafo IV "Trasferta", intendono dare avvio, a decorrere dal **1° ottobre 2008**, ad una nuova disciplina degli adempimenti contrattuali per i lavoratori in trasferta nei confronti delle rispettive Casse Edili di emanazione.

Quanto sopra al fine della razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti in capo alle imprese relativamente ai lavoratori interessati da mobilità interprovinciale veneta, della tutela dei diritti acquisiti da parte degli stessi lavoratori e del miglioramento del ruolo delle stesse Casse Edili quali enti certificatori della regolarità contributiva nell'ambito della procedura per il rilascio del D.U.R.C. in base alla normativa di riferimento.

L'intesa come di seguito definita si applicherà unicamente alle **imprese con sede legale ed operativa nelle province di Padova, Treviso, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza** ed iscritte alle rispettive Casse Edili di riferimento, in sostituzione dell'apertura di una nuova posizione presso la Cassa Edile di una delle altre province sottoscriventi in relazione all'avvio di attività in detta provincia con personale in trasferta.

Tutto quanto sopra premesso si conviene che la nuova disciplina interprovinciale avrà vigore in via sperimentale dal **1° ottobre 2008** al **30 settembre 2010** e comporterà quanto segue:

**1)** L'operaio in trasferta resterà iscritto alla Cassa Edile di provenienza che sarà deputata a ricevere i relativi versamenti sulla base di delega conferita dalla Cassa Edile del luogo di esecuzione dei lavori sulla base del regolamento di esecuzione (**vedi allegato 1**) che costituisce parte integrante del presente accordo.

Si riconferma che la Cassa Edile del luogo di esecuzione dei lavori resterà l'unica competente al rilascio delle attestazioni di regolarità contributiva previste dalla vigente normativa relativamente ai lavori ed ai cantieri in cui sia impegnato il personale in trasferta.

**2)** Ferma restando l'applicazione del contratto integrativo territoriale di provenienza, il trattamento economico dovuto all'operaio in trasferta e derivante complessivamente da:

- minimo di paga base,
- indennità di contingenza,
- indennità territoriale di settore,
- elemento economico territoriale,
- quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta, previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza,

detto trattamento non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione del minimo di paga base, dell'indennità di contingenza, dell'indennità territoriale di settore, dell'elemento economico territoriale, in vigore nella provincia dove si svolgono i lavori.

L'eventuale integrazione sarà corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea, e, come l'indennità territoriale di settore, sarà soggetta alle stesse trattenute contributive e fiscali e costituisce base di riferimento per gli accantonamenti e le contribuzioni dovuti alla Cassa Edile competente a ricevere i versamenti.

All'operaio spetteranno anche, se dovute, le indennità di cui agli artt. 20 e 23 del c.c.n.l. in atto nella provincia dove si svolgono i lavori.

**3)** La contribuzione dovuta alla Cassa Edile per gli operai inviati in trasferta è quella in vigore nella Cassa Edile di provenienza.

Peraltro, la medesima Cassa provvederà a trasferire alla Cassa Edile ove si svolgono i lavori esclusivamente i contributi afferenti il comitato paritetico territoriale, nonché le quote territoriali provinciali di adesione contrattuale, secondo le aliquote di contribuzione in vigore nella provincia dove si svolgono i lavori.

La titolarità delle deleghe sindacali sarà quello in vigore nel territorio dove si svolgono i lavori, in conformità a quanto previsto dal c.c.n.l. e dalla contrattazione integrativa di riferimento secondo quanto previsto nell'allegato n. 3.

La Cassa Edile di provenienza avrà l'obbligo di effettuare i versamenti di cui al precedente comma spettanti alla Cassa Edile del luogo ove si svolgono i lavori, entro **60 giorni** dalla scadenza del termine contrattuale previsto per il pagamento da parte dell'impresa.

In caso di inadempienza dell'impresa negli adempimenti ed obblighi di denuncia e contribuzione quali previsti dal presente Accordo e dal Regolamento di esecuzione che ne costituisce parte integrante, vi sarà la revoca della delega conferita con il ripristino immediato di tutti gli obblighi contrattuali nei confronti della Cassa edile del luogo di esecuzione dei lavori così come definiti dalla contrattazione integrativa territoriale in vigore in detta provincia.



**4)** Le parti sociali si sono fatte carico a livello territoriale di enucleare chiaramente le aliquote in atto per la contribuzione al C.P.T. e per le quote di adesione contrattuali locali scindendole da quelle nazionali impegnandosi a ripristinare, se non in atto, la pariteticità delle stesse.

Per i lavoratori inviati in trasferta da imprese non rientranti nell'ambito di applicazione della presente intesa, o che non vi abbiano successivamente aderito, restano ferme le norme di cui all'articolo 21 del c.c.n.l. 20 maggio 2004, come successivamente integrato dall'accordo nazionale 23 marzo 2006.

**5)** Le Parti sottoscrittrici si impegnano, entro il **31 dicembre 2009**, nell'ambito dell'avvio della nuova disciplina della trasferta, ad individuare i criteri secondo i quali realizzare il necessario processo di progressiva omogeneizzazione delle prestazioni ed assistenze contrattuali e delle contribuzioni dovute alle stesse Casse per C.P.T. e per quote locali di adesione contrattuale nell'ambito della successiva nuova tornata di contrattazione integrativa territoriale.

Le Parti sottoscrittrici convengono che, nel corso o al termine del periodo di vigenza del presente Accordo quale richiamato in precedenza, si reincontreranno per confermare i contenuti del presente accordo, come pure per modificarli e/o integrarli in relazione alla valutazione degli esiti della sperimentazione.

A tal fine le parti convengono di costituire una commissione tecnica congiunta composta da ANCE Veneto e da Feneal - UIL, Filca - CISL e Fillea - CGIL regionali, che monitorerà l'applicazione della presente intesa a livello territoriale e si rappresenterà con il sistema delle Casse Edili di riferimento e con la società informatica cui queste si appoggeranno ai fini della gestione della presente intesa per l'esame delle eventuali problematiche che emergano e l'attuazione delle soluzioni che il predetto sistema individuerà per il superamento delle stesse.



Alle parti, saranno messi a disposizione dalle rispettive Casse Edili, nell'ambito delle rispettive autonomie territoriali, i dati numerici in forma aggregata riferiti alle imprese ed ai lavoratori soggetti al presente accordo.

Le Parti confermano infine che rimane obiettivo comune la più larga estensione ed applicazione di tale disciplina degli adempimenti contrattuali per i lavoratori in trasferta a tutto il territorio del Veneto, adottando le iniziative più opportune per conseguire l'omogeneità di applicazione.

A seguito della sottoscrizione odierna la presente intesa sarà comunicata ai territori e da questi recepita integralmente e sottoscritta entro 15 giorni a far data dalla firma del presente accordo e quindi trasmessa ai Consigli di Amministrazione delle Casse Edili delle province venete di riferimento per l'attuazione dei suoi contenuti, in coerenza con l'assetto dei livelli di contrattazione vigenti nel settore edile.

Letto, confermato e sottoscritto

Padova 20 maggio 2008

ANCE Veneto

*Piaquada Aggucio*  
*Zelut - A. Bertini*

Feneal – UIL del Veneto

Filca – CISL del Veneto

Fillea - CGIL del Veneto

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

(Allegato n. 1)

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELL' ACCORDO INTERPROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DELLA TRASFERTA VENETA**

- L'impresa, in applicazione dei contenuti dell'Accordo interprovinciale per la regolamentazione degli adempimenti per il personale in trasferta nei confronti delle Casse Edili di riferimento, presenterà alla Cassa Edile di provenienza la denuncia mensile dei lavoratori occupati e l'elenco dei lavoratori occupati con l'indicazione dei cantieri aperti nell'altra provincia e dei lavoratori ivi occupati in trasferta.
- A fronte delle denunce di cui al punto precedente l'impresa sarà considerata iscritta a tutti gli effetti di legge e di contratto presso la Cassa Edile del luogo di esecuzione dei lavori, la quale provvederà a delegare la Cassa Edile di provenienza dell'impresa a riscuotere in nome e per suo conto le contribuzioni e gli accantonamenti contrattuali secondo quanto previsto dall' Accordo nazionale 23 marzo 2006 Parte IV "Trasferta".
- L'impresa provvederà secondo le scadenze ordinarie ad effettuare i versamenti delle contribuzioni e degli accantonamenti contrattuali secondo le misure in vigore nella provincia di provenienza, denunciando distintamente per ogni lavoratore in trasferta gli imponibili mensili attribuiti ai diversi cantieri di fuori provincia dove lo stesso abbia prestato la sua attività nel singolo periodo di paga. Ove nel frattempo venissero recepiti a livello normativo i contenuti dell'Avviso Comune del 17 maggio 2007 sugli indici minimi di congruità sottoscritti dalle parti sociali nazionali da cui promanano le Casse Edili industriali dei territori che aderiscono all'Accordo interprovinciale, gli imponibili come sopra determinati saranno denunciati nel rispetto degli indici di incidenza del costo del lavoro della manodopera rispetto al valore dell'opera previsti dal richiamato Avviso Comune.
- La Cassa Edile di provenienza riverserà alla Cassa Edile del luogo di esecuzione dei lavori, entro i 60 giorni successivi alla scadenza contrattuale prevista per il pagamento da parte dell'impresa, i contributi C.P.T. e Q.U.A.C. secondo l'aliquota determinata come al punto 3) dell'Accordo interprovinciale, commisurati agli imponibili denunciati per i singoli cantieri come precisato nel precedente punto 3) del presente Regolamento. Per quanto concerne la titolarità dei contributi relativi alle deleghe sindacali riferita ai lavoratori aderenti si fa riferimento a quanto previsto dal c.c.n.l., dall'accordo nazionale del 23 marzo 2006 nonché dall'allegato n. 3 che costituisce parte integrante del presente accordo.
- La Cassa Edile del luogo di esecuzione dei lavori sarà l'unica competente al rilascio delle certificazioni liberatorie previste dalla vigente normativa di legge, previa verifica della corretta effettuazione delle



denunce e dei versamenti con le modalità previste nel presente Regolamento.

- In caso di mancata osservanza degli obblighi di denuncia e di versamento con le modalità di cui al presente Regolamento l'impresa inadempiente sarà sollecitata dalla Cassa Edile di provenienza alla regolarizzazione delle denunce e contribuzioni dovute entro i 15 giorni correnti successivi alla scadenza del termine originario di versamento. In caso di successiva mancata regolarizzazione entro gli ulteriori 15 giorni successivi alla scadenza del primo sollecito si avrà la revoca immediata della delega conferita dalla Cassa Edile del luogo di esecuzione dei lavori alla Cassa Edile di provenienza della riscossione dei contributi ed accantonamenti contrattuali con il conseguente ripristino di tutti gli obblighi contrattuali nei confronti della prima Cassa Edile.
- In caso di inadempienza della Cassa Edile di provenienza nel riversamento dei contributi dovuti alla Cassa Edile del luogo di esecuzione dei lavori nei tempi e modi previsti dall'Accordo interprovinciale e dal presente suo Regolamento di esecuzione si avrà la revoca immediata della delega conferita dalla Cassa Edile del luogo di esecuzione dei lavori alla Cassa Edile di provenienza della riscossione dei contributi ed accantonamenti contrattuali con il conseguente ripristino di tutti gli obblighi contrattuali nei confronti della prima Cassa Edile

Letto, confermato e sottoscritto

Padova 20 maggio 2008

ANCE Veneto

*Diana Aguzzi*  
*Zlatan - Adenti*

Feneal – UIL del Veneto

Filca – CISL del Veneto

Fillea - CGIL del Veneto

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*